



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] proposto da
[redacted] [redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati **Antonio Iodice** e
Antimo Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'ottemperanza

della sentenza [redacted] [redacted] pubblicata in data 31/03/2025 dal Tribunale di Roma -
Sez. Lavoro, all'esito del giudizio recante [redacted] [redacted] non impugnata e
passata in giudicato, nella parte in cui “condanna il Ministero convenuto a
corrispondere al ricorrente a titolo di C.I.A per il servizio prestato dal 2021 –
2022 la somma di € 556,15 oltre interessi dal dovuto al saldo”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto in data 27 novembre 2025 parte ricorrente chiedeva l'esatta ottemperanza della sentenza ■■■■■■■■■■ emessa in data in data 31/03/2025 dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, notificata in data 1° aprile 2025 e passata in giudicato come da certificazione in atti.

Con atto depositato in data 2 febbraio 2026 si costituiva in giudizio, con formula di mero stile, il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

All'udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

Con riguardo alla definitività del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato parte ricorrente ha dedotto e provato, a sostegno della pretesa azionata in giudizio, che la sentenza ■■■■■■■■■■ emessa in data 31/03/2025 dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, ha acquisito l'autorità di cosa giudicata.

Tanto premesso, dovendo ritenersi provata la mancata ottemperanza della predetta sentenza, anche in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a., il ricorso va accolto, con la conseguenza che all'Amministrazione intimata è ordinata l'esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa.

Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Si nomina fin d'ora per l'ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in argomento, quale Commissario *ad acta* incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il responsabile della Direzione

generale per le risorse umane e finanziarie con facoltà di delega ad altro dirigente anche al di fuori della predetta direzione.

Con riferimento alla richiesta di fissazione di *astreinte*, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

Tuttavia, le penalità devono esser fatte decorrere dal giorno in cui si dovesse verificare l'eventuale inottemperanza dell'Amministrazione ovvero al decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e devono essere commisurate, stante il disposto dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con